



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Protocollo: 111804/ RU

Rif.:

Allegati:

CIRCOLARE n.12/D

Roma, 14 ottobre 2015

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Interprovinciale

agli Uffici delle Dogane

Loro sedi

e, per conoscenza:

alla Direzione centrale legislazione e
procedure accise

alla Direzione centrale tecnologie per
l'innovazione

alla Direzione centrale analisi merceologica e
laboratori chimici

Sede

al Dipartimento delle Finanze

Roma

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica

Roma

al Comando generale della Guardia di Finanza

Roma

all'Assodistil

Roma

alla Federvini

Roma

all'Unione Petrolifera

Roma

OGGETTO: Utilizzo alcolometri a 20°C e tavole alcolometriche pratiche per
controlli a fini tributari. Abrogazione dei D.P.R. n.874 e n.875 del 10
settembre 1982. Conferma impiego strumenti.

Com'è noto, la determinazione del volume a 20°C dell'alcole anidro
contenuto nelle miscele idroalcoliche (spiriti, acquaviti e flemme) è effettuata, tra
l'altro, con l'utilizzo di alcolometri graduati e delle tavole alcolometriche pratiche,
estratte dalle tavole internazionali di cui alla raccomandazione R22 (edizione 1975)
dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale.

Tali strumenti sono stati utilizzati per gli accertamenti ai fini fiscali sin dal 1° gennaio 1985, data dalla quale, in applicazione dell'art.6 della legge 21 luglio 1984, n.362, le aliquote di imposta gravanti sull'alcol etilico sono state applicate con riferimento all'ettanidro alla temperatura di 20°C (in precedenza, la temperatura di riferimento era di 15,56°C).

Gli alcolometri ed i densimetri per alcole sono stati, altresì, sottoposti ai controlli di metrologia legale, non di competenza della scrivente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.874 (relativo agli alcolometri e densimetri per alcole) e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.875 (relativo alle tavole alcolometriche), emanati in recepimento delle direttive 76/765/CEE e 76/766/CEE del 27 luglio 1976.

Per effetto della direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (che abroga una serie di direttive relative alla metrologia), a decorrere dal 1° dicembre 2015 le predette due direttive sono state abrogate e, conseguentemente, con l'art.1, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 16 aprile 2012, n.46 sono stati abrogati, sempre a decorrere da tale data, i due predetti D.P.R. 874/82 ed 875/82.

Per effetto di quanto sopra esposto, a decorrere dal 1° dicembre 2015, preventivamente all'uso degli alcolometri e densimetri per alcole per i fini fiscali, non è più necessaria la verifica *una tantum* da parte degli UD, comunque già effettuata solo in via eventuale e se ritenuta opportuna, dei relativi certificati di approvazione CE del modello rilasciati ai sensi dei due predetti D.P.R.

Con l'occasione, appare utile segnalare che, nulla mutando quanto all'espletamento delle incombenze che rilevano ai fini fiscali, restano invariati ai sensi degli artt.18 e 33 del TUA nonché dell'art.12, comma 1, del D.M.153/01 l'impiego dei predetti strumenti negli accertamenti dell'alcole anidro a 20°C nonché l'utilizzo delle tavole alcolometriche pratiche per le necessarie conversioni di volume.

Gli alcolometri ed i densimetri per alcole a 20°C continuano, altresì, ad essere utilizzati nell'accertamento quantitativo dell'alcole etilico denaturato (NC 2207 2000), destinato ad usi esenti ovvero a carburazione e combustione.

Permangono inalterati, infine, i metodi di determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo utilizzati nelle verifiche effettuate presso i Laboratori chimici dell'Agenzia.

Il Direttore Centrale

Dott.ssa Maria Grazia Artibani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, co. 2 del D.lgs. n. 39/93.